



COMUNE BOVEZZO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 36 del 30/06/2010

INDICE

<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	Pagina
Art. 1 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale	5
Art. 2 - Consiglieri comunali	5
Art. 3 - Il Consigliere anziano	5
Art. 4 - Adempimenti del Consiglio nella prima seduta	6
Art. 5 - Elezione del Presidente del Consiglio	6
Art. 6 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio	6/7
Art. 7 - Revoca del Presidente del Consiglio	7
Art. 8 - Dimissioni del Presidente del Consiglio e altre cause di cessazione	8
Art. 9 – Surrogazione del Presidente del Consiglio	8
Art. 10 - Esercizio delle funzioni vicarie del Presidente del Consiglio	8
Art. 11 - La Conferenza dei Capigruppo	8-9
<u>TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI</u>	
Art. 12 - Composizione	9-10
Art. 13 - Costituzione	10
Art. 14 - Presa d'atto del Consiglio	10
<u>TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI</u>	
Art. 15 - Costituzione e composizione	11-12
Art. 16 - Insediamento da parte del Presidente della Commissione	12
Art. 17 - Convocazione	12
Art. 18 - Funzionamento	13
Art. 19 - Partecipazione alle sedute di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio	13
Art. 20 - Segreteria - Verbalizzazione	13
Art. 21 - Indagini conoscitive	13
Art. 22 - Commissioni speciali o di inchiesta	14
Art. 23 - Pubblicità e segretezza delle sedute	14
Art. 24 - Conflitti di competenza	14

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Art. 25 - Sede riunioni	15
Art. 26 - Richiesta di convocazione del Consiglio	15
Art. 27 - Convocazione del Consiglio comunale	16-17
Art. 28 - Deposito degli atti	17
Art. 29 - Partecipazione degli Assessori esterni	17
Art. 30 - Seduta di prima convocazione	17-18
Art. 31 - Seduta di seconda convocazione	18
Art. 32 - Ordine del giorno	19
Art. 33 - Pubblicità delle sedute	19
Art. 34 - Adunanze segrete	19-20
Art. 35 - Riprese audio e video delle adunanze consiliari in seduta pubblica	20
Art. 36 - Udienze conoscitive	20-21
Art. 37 - Adunanze aperte	21

TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 38 - Ordine durante le sedute	21
Art. 39 - Sanzioni disciplinari	22
Art. 40 - Sedute — Adempimenti preliminari	22
Art. 41 - Comportamento del pubblico	22
Art. 42 - Tumulto in aula	23
Art. 43 - Durata interventi	23
Art. 44 - Gli emendamenti	24
Art. 45 - Questioni pregiudiziali e sospensive	24-25
Art. 46 - Fatto personale	25
Art. 47 - Dichiarazione di voto	25
Art. 48 - Votazione	26
Art. 49 - Irregolarità nella votazione	26
Art. 50 - Verbalizzazione riunioni	27
Art. 51 - Revoca e modifica deliberazioni	27
Art. 52 - Approvazione verbali della seduta precedente	27
Art. 53 - Procedura per le rettifiche	27-28
Art. 54 - Segretario — Incompatibilità	28

TITOLO VI - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 55 - Diritto all'informazione dei Consiglieri	28-29
Art. 56 – Interrogazioni	29
Art. 57 - Risposta alle interrogazioni	29
Art. 58 – Interpellanze	29-30
Art. 59 - Svolgimento delle interpellanze	30
Art. 60 - Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul medesimo argomento	30
Art. 61 – Mozioni	30-31
Art. 62 - Svolgimento delle mozioni	31
Art. 63 - La mozione d'ordine	31
Art. 64 - Mozione di sfiducia	31-32
Art. 65 - Decadenza dalla carica di Consigliere per assenze senza giustificato motivo	32
Art. 66 -Dimissioni dei Consiglieri comunali	32

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 - Entrata in vigore – Diffusione	33
--	----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Le questioni concernenti l'interpretazione del regolamento, sollevate dai Consiglieri comunali, sono sottoposte dal Presidente del Consiglio al parere della Commissione Statuto e regolamenti. Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.

Articolo 2

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Il Consiglio dura in carica per un periodo di cinque anni sino all'elezione del nuovo organo collegiale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Articolo 3

Il Consigliere anziano

Consigliere anziano è colui che, in sede di votazione ha ottenuto la maggiore cifra individuale (somma dei voti di lista e di quelli di preferenza), con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Articolo 4

Adempimenti del Consiglio nella prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si deve tenere entro il termine di dieci giorni dalla convocazione effettuata dal Sindaco neoeletto, che presiede la seduta stessa.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente notificato al Prefetto.
3. In tale seduta, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - elezione del Presidente del Consiglio comunale, nel caso in cui tale figura sia prevista dallo Statuto comunale.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, è tenuto a presentare al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 5

Elezione del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni di Presidente delle sedute consiliari sono esercitate dal Sindaco fino alla eventuale nomina del Presidente del Consiglio
2. Con il voto espresso su scheda segreta della maggioranza dei consiglieri assegnati, può essere eletto Il Presidente del Consiglio fra i componenti non chiamati a far parte della Giunta comunale.
3. In caso di parità di voti è proclamato eletto colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale, la priorità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

Articolo 6

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio comunale, ed esercita le seguenti attribuzioni con imparzialità ed equità:

- a. programma il calendario dell'attività del Consiglio, d'intesa con il Sindaco e con la Conferenza dei Capigruppo;
 - b. dirige le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - c. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare, accerta l'esito delle votazioni e ne proclama i risultati;
 - d. mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzo della Polizia municipale;
 - e. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;
 - f. convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - g. insedia le Commissioni consiliari, coordina i tempi delle adunanze, prescrive, quando è il caso, le sedute congiunte di due o più Commissioni, e vigila sul loro funzionamento;
 - h. assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i. esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale alle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, e propone al Consiglio i provvedimenti conseguenti.
2. Un funzionario designato dal Responsabile dell'Area Amministrativa svolge le funzioni di segreteria dell'ufficio del Presidente.

Articolo 7

Revoca del Presidente del Consiglio

1. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Essa è votata mediante scheda segreta con il voto della maggioranza qualificata.
2. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio comunale solo:
 - a) per mancato esercizio delle proprie funzioni, suffragato dalla violazione di disposizioni regolamentari;
 - b) quando ne risulti violata la neutralità a seguito di accertate violazioni delle regole di imparzialità e del ruolo istituzionale "super partes";

Articolo 8

Dimissioni del Presidente del Consiglio e altre cause di cessazione

Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Da questo momento sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 9

Surrogazione del Presidente del Consiglio

In caso di revoca o di dimissioni del Presidente ed in ogni altro caso di cessazione dalla carica (impedimento permanente, morte, decadenza, rimozione), il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente su convocazione del Consigliere che ne esercita le funzioni vicarie ai sensi del successivo articolo 10.

Articolo 10

Esercizio delle funzioni vicarie del Presidente del Consiglio

1. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere anziano.
2. Se quest'ultimo è stato chiamato a far parte della Giunta comunale, le funzioni vicarie saranno svolte dal primo Consigliere che non fa parte della Giunta. In caso di assenza o di rifiuto da parte di quest'ultimo, le funzioni vengono espletate dal primo consigliere disponibile sempre in base al criterio della cifra individuale conseguita.

Articolo 11

La Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale che la convoca e la presiede e dai Capigruppo consiliari di cui all'art. 13, comma 10.
2. La Conferenza è convocata anche su richiesta del Sindaco o di uno o più Capigruppo. Alle riunioni deve essere sempre invitato il Sindaco.

3. La Conferenza deve essere sentita in tema di calendario dei lavori del Consiglio e sulla predisposizione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Alla Conferenza dei Capigruppo è assegnata la competenza in materia di Regolamento del Consiglio comunale e relative variazioni.
5. In attesa dell'insediamento delle altre Commissioni consiliari permanenti alla Conferenza dei Capigruppo è demandato l'esame degli argomenti che devono essere portati con urgenza all'attenzione del Consiglio Comunale e che non possono essere rinviati ad una seduta successiva.
6. La Conferenza è organo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo, su sua richiesta, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.
7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto apposito verbale, nella forma del resoconto sommario.
8. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
9. La Conferenza dei Capigruppo costituisce una commissione consiliare permanente, con diritti e oneri.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Articolo 12

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero, previa adesione formale e personale da depositarsi presso l'ufficio segreteria del Comune, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo allegando, nel caso intendano appartenere ad un gruppo già costituito, la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. I consiglieri che durante la legislatura si distacchino dal gruppo politico di originaria appartenenza possono costituire un nuovo gruppo, purché siano in numero non inferiore a due.

4. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
5. Il singolo consigliere che non si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma 4 non può costituire un gruppo consiliare a se stante.
6. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella condizione sopra citata, possono costituire un gruppo misto che elegge al proprio interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio.
7. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di cui all'art. 12, comma 1, entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.

Articolo 13

Costituzione

1. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco neoeletto il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del nuovo Consiglio.
2. I gruppi consiliari si considerano regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è tenuto inoltre a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione e della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Articolo 14

Presenza d'atto del Consiglio

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 15

Costituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - *commissione consiliare per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti istituzionali*
 - *commissione consiliare per la gestione e per i servizi del territorio ed i beni comunali*
 - *commissione consiliare per i Servizi alla persona ed alla Comunità*
 - *commissione consiliare per il bilancio, per i tributi e per i problemi finanziari*
2. Ogni Commissione, costituita in seno al Consiglio comunale con criterio proporzionale, è composta da cinque Consiglieri comunali di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza.
3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è effettuata dalla maggioranza, mentre quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è effettuata dalla minoranza stessa. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione scheda segreta.
5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti.
6. Le commissioni rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7. Le commissioni presentano al Consiglio i pareri consultivi espressi sugli argomenti sottoposti al loro esame.
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei loro componenti.
9. Per l'effettiva partecipazione alle sedute nelle commissioni consiliari permanenti, è corrisposta ai consiglieri una indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge. La partecipazione si evince dal verbale di commissione e non deve essere inferiore alla metà della durata dell'adunanza.

10. Le proposte si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
11. Al fine di incentivare la partecipazione di ulteriori soggetti all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, possono essere ammessi a partecipare alle sedute di ciascuna Commissione consiliare non più di cinque rappresentanti esterni di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza.
12. La designazione dei rappresentanti esterni, deve essere comunicata formalmente al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale (se eletto), che provvederà a darne comunicazione al Presidente della Commissione ed è a carattere stabile per l'intero mandato, salvo revoca da parte del capogruppo.
13. La presenza alle sedute di tali rappresentanti esterni non si computa ai fini della validità dell'adunanza, non li abilita all'esercizio del diritto di voto, né legittima l'assegnazione agli stessi di alcuna indennità di presenza.

Articolo 16

Insedimento da parte del Presidente della Commissione

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni, convocata dal Presidente del Consiglio, deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione.
2. Nella sua prima adunanza, la commissione procede alla elezione, nel proprio seno, di un Presidente, mediante votazione a scrutinio segreto. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
3. Il Presidente nominato provvede, sempre nel corso della prima seduta alla nomina di un proprio delegato.

Articolo 17

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni

della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio (se eletto), ai Capigruppo consiliari.

Articolo 18 Funzionamento

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri della commissione.

Articolo 19

Partecipazione alle sedute di Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e
Capigruppo

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni, ad eccezione di quelle che si occupano di materie istituzionali (Statuto e Regolamenti) Tuttavia, hanno la facoltà di prendere parte – *unitamente ai capigruppo consiliari* - alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto.
2. Possono inoltre chiedere di essere sentiti in relazione agli argomenti in discussione.

Articolo 20 Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da uno dei membri.
2. All'inizio di ciascuna seduta, dopo lettura del verbale di quella precedente, si procede alla sua sottoscrizione.
3. I verbali delle riunioni sono trasmessi in copia al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari.
- 4.

Articolo 21 Indagini conoscitive

Le commissioni possono effettuare indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo sono autorizzate a chiedere la collaborazione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali,

nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Articolo 22

Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio, può costituire commissioni speciali per tematiche specifiche, di studio, di indagine, di inchiesta, di controllo e di garanzia, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La loro costituzione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.
3. La presidenza delle commissioni con funzioni di controllo e di garanzia, è di norma attribuita ai Gruppi di minoranza.
4. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Articolo 23

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, anche su istanza del Presidente, non venga dichiarato che la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni che comportano apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
3. Le commissioni di indagine e di inchiesta si riuniscono sempre in seduta segreta. La redazione dei relativi verbali, nella forma del resoconto sommario, osserverà le modalità di cui al successivo art. 50.

Articolo 24

Conflitti di competenza

Ogni questione concernente le attribuzioni di competenza delle singole commissioni è decisa dal Presidente del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere scritto del Segretario Comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Articolo 25

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori dalla propria sede per decisione del Presidente udita la Conferenza dei Capigruppo, purché sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. In caso di riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente è tenuto a darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 26

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Nel primo caso, la riunione deve tenersi entro i termini utili per la consegna degli avvisi di convocazione di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo seguente.
3. Nel secondo caso, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, a condizione che le medesime rientrino nella competenza del Consiglio comunale. La discussione degli argomenti richiesti può essere sempre effettuata, ma non si può procedere all'approvazione di proposte di deliberazione che non siano state depositate preventivamente dai richiedenti, munite dei pareri obbligatori per legge.
4. Decorso il termine sopra indicato senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio comunale può essere convocato dal Prefetto, previa diffida.

Articolo 27

Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere disposta dal Presidente con avvisi scritti, da notificare a domicilio a cura del messo comunale
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione viene effettuata da chi ne fa legalmente le veci, a norma dell'art. 10
3. L'avviso di convocazione va notificato al domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona indicata dal Consigliere stesso
4. Il Consigliere che abbia residenza in altro Comune, è tenuto ad eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere, indicando la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. In mancanza di tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, ritenendosi in tal modo osservato l'obbligo di notifica sancito dalla legge
5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione
6. Su richiesta scritta dei Consiglieri, l'avviso di convocazione può essere inviato per fax o posta elettronica certificata.
7. Ove non pervenga dai medesimi comunicazione di ricevuta entro le 24 ore dall'invio, si procede per le vie ordinarie mediante consegna a mezzo del messo comunale, anche per le successive convocazioni. L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni utili prima della data fissata per la prima riunione. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, può essere consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Lo stesso principio vale anche per gli argomenti da trattare in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere reso pubblico, mediante affissione all'Albo pretorio, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza, sotto la responsabilità del funzionario addetto all'ufficio del Presidente del Consiglio comunale, di cui all'art. 6, comma 2.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. Ogni irregolarità della notificazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 28

Deposito degli atti

1. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non sia stata depositata nella sala delle adunanze, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, entro il terzo giorno precedente a quello previsto per la seduta, salvo i casi d'urgenza purché adeguatamente motivati.
2. Il verbale delle adunanze delle commissioni consiliari deve essere incluso nel fascicolo sottoposto all'esame del Consiglio almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

Articolo 29

Partecipazione degli assessori esterni

1. Gli assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni, esprimere chiarimenti, fornire notizie e informazioni loro richieste, senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Articolo 30

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non sia presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà essere tenuta in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni risultano valide, purché intervengano almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale.
3. I consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I consiglieri che decidono di abbandonare l'aula lo dichiarano. Il Presidente accerta la sussistenza del numero legale, quindi la seduta procede.
5. Nel caso, in cui sia costante la mancanza del numero legale, trascorsa un'ora dall'orario di inizio fissato nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara la seduta deserta.
6. Dopo che, con l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, sia stata accertata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente per la validità della seduta, si presume tale permanenza del numero legale fino a che non ne venga chiesta la verifica da parte di uno qualunque dei consiglieri presenti, da effettuarsi mediante la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui il numero dei Consiglieri risulti inferiore a quello necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza fino ad un massimo di trenta minuti, dopodiché viene ripetuto l'appello. Nel caso in cui il numero dei presenti risulti ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, la seduta viene dichiarata deserta limitatamente agli argomenti rimasti da trattare.
7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 27.

Articolo 31

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non sia potuta proseguire per mancanza sopravvenuta del numero legale, ma non quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. Qualora la data non risulti indicata nell'avviso di prima convocazione, l'avviso per la seduta di seconda convocazione dovrà essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 27.
3. Quando invece l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima dovrà essere notificato soltanto ai consiglieri che risultavano assenti al momento in cui la precedente è stata sciolta, per mancanza del numero legale.

Articolo 32

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta ad ogni Consigliere, al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 26, comma 3.
2. Quando il Consiglio sia stato riunito a seguito di richiesta da parte di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Il proponente è l'unico legittimato a chiedere il ritiro della proposta, sia esso di maggioranza o di minoranza. Sulla base di questa richiesta, il Presidente elimina automaticamente il punto dall'ordine del giorno.

Articolo 33

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.

Articolo 34

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Prima di

autorizzare la ripresa dei lavori, lo stesso dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma successivo, escano dall'aula.

4. Nel corso delle sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario comunale ed il Responsabile dell'impianto di registrazione, che sono vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 35

Riprese audio e video delle adunanze consiliari in seduta pubblica

1. La pubblicità della seduta consente a chiunque di accedere all'aula consiliare al fine di controllare personalmente le modalità di esercizio del potere deliberativo da parte del Consiglio comunale.
2. E' consentito di riprendere il dibattito consiliare a mezzo di magnetofoni, videocamere e altri mezzi comunque idonei allo scopo, esclusivamente al fine di garantire il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione regolarmente iscritti al registro del Tribunale e solo previa convenzione con l'ente o formale autorizzazione del Presidente su consenso del Consiglio.
3. I presenti devono comunque essere informati sull'esistenza di telecamere o di apparecchiature di ripresa audio e della successiva diffusione delle immagini e degli altri dati personali (anche di natura sensibile), quali le opinioni espresse dai consiglieri nel corso delle sedute, fermo restando il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute delle persone.
4. E' vietato a chiunque, spettatore o Consigliere, di effettuare registrazioni audio o video per finalità di carattere personale o privato.

Articolo 36

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. Il testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. In caso di udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Articolo 37

Adunanze “aperte”

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo facciano ritenere necessario il Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 25, comma 2, del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. Nel corso di tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno illustrando al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Nel corso delle adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 38

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio spetta il compito di mantenere l'ordine durante le sedute e di far rispettare il presente regolamento.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 39

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere, con il proprio comportamento, disturba la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Alla fine della seduta il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio ed in conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente sospende l'adunanza.

Articolo 40

Sedute - Adempimenti preliminari

Il Presidente ed il Sindaco, in apertura di seduta, possono informare l'Assemblea su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità o che, in qualche modo, possano riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Articolo 41

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula, anche su segnalazione di un consigliere, di colui che ostacola il proseguimento dei lavori, dopo averlo preventivamente diffidato dal tenere un comportamento non conforme a quanto stabilito dal comma 1.

Articolo 42

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Articolo 43

Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso dal Presidente di intervenire nella discussione, secondo l'ordine di prenotazione, che può essere messo per iscritto qualora siano più di tre coloro che vogliono intervenire, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, lettere a) e b) del T.U. 267/2000;
 - b) dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno
3. Nessun membro del consiglio, fatta eccezione del proponente e del Sindaco, può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, frazionando il proprio intervento, se non:
 - per una breve replica
 - per richiami al regolamento
 - per sollevare questioni pregiudiziali o sospensive, giustificate dall'emergere di nuovi elementi nel corso del dibattito.
4. Gli interventi di replica dei consiglieri non possono superare i cinque minuti.
5. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.

Articolo 44

Emendamenti

1. Sono considerati “emendamenti” le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima che inizi la illustrazione di un argomento. Essi non possono essere messi in votazione se non siano corredati dai pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Le proposte di modifica di variazioni di lieve entità, possono essere presentate verbalmente nel corso della seduta ed essere messe a verbale dal Segretario.
4. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui viene chiusa la discussione. Da tale momento non sono più consentiti interventi.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi, poi con quelli modificativi ed infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
6. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
7. I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Articolo 45

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all’ordine del giorno, motivandola adeguatamente può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell’argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni può parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 46

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Articolo 47

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, il Capogruppo o il Consigliere da questi incaricato, può effettuare la dichiarazione di voto, fornendo succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. Hanno diritto ad effettuare la propria dichiarazione anche altri Consiglieri che evidenzino preventivamente di dissentire dalla posizione rappresentata dal Capogruppo. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 48

Votazione

1. I consiglieri votano per alzata di mano. Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso in cui sia espressamente richiesto da almeno tre Consiglieri. Il voto espresso da ciascun consigliere è annotato a verbale.
2. Non si può procedere al ballottaggio se non disposto per legge.
3. Nei casi riguardanti persone, ad eccezione delle nomine di competenza consiliare, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto se richiesto da almeno tre quarti dei consiglieri presenti.
4. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Salvo i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, si intendono adottate le proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
6. Qualora la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, ciascun Consigliere viene invitato ad esprimere un voto limitato ad un solo nominativo. Risultano eletti ai posti da ricoprire, coloro che riportano il maggior numero di voti separatamente per la maggioranza e per la minoranza.
7. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della conferenza dei Capigruppo, la quale formula a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
8. Una volta iniziata la votazione, non è più consentito ad alcun consigliere di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
9. Possono essere consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Articolo 49

Irregolarità nella votazione

Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che hanno preso parte a quella annullata.

Articolo 50

Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale. A tutela della responsabilità dei Consiglieri devono essere riportati nel verbale, sia il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta, sia i nominativi dei Consiglieri che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti.
2. I verbali delle sedute segrete, in quanto soggetti a pubblicazione all'albo pretorio al pari dei verbali delle sedute pubbliche, devono riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che hanno presentato proposte o effettuato interventi, né i fatti ed i nomi la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alla ragione per cui la seduta non era pubblica.
3. La registrazione integrale della seduta segreta ed i relativi atti preparatori ed istruttori saranno accessibili solo da coloro che comprovano di essere titolari di un interesse giuridicamente rilevante, salvo le eccezioni di legge.

Articolo 51

Revoca e modifica deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si *considerano come non approvate, nel caso in cui* non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Articolo 52

Approvazione verbali della seduta precedente

1. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
2. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Articolo 53

Procedura per le rettifiche

1. Il Consigliere che intenda proporre modificazioni od integrazioni al verbale, è tenuto a farlo formulando esattamente i termini di quanto intenda che sia cancellato o inserito a verbale stesso.

2. Nel formulare le proposte di rettifica non è in alcun modo ammesso rientrare nella discussione relativa all'oggetto.
3. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
4. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente la pone in votazione, per alzata di mano.
5. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Articolo 54

Segretario – incompatibilità

Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Articolo 55

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
2. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai Capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

3. Nei casi previsti dalla legge, i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni ed agli atti acquisiti.
4. Le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate per iscritto.

Articolo 56 Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se una informazione sia giunta in ufficio, se sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere una risoluzione su un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri entro il giorno fissato per la conferenza dei capigruppo.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga richiesta risposta scritta, il Sindaco risponde nella successiva prima seduta utile.

Articolo 57 Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore al termine della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta solo ad uno di essi - di norma il primo firmatario - salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta, da parte del Sindaco, la dichiarazione di rinvio dell'interrogazione ad altra seduta.

Articolo 58 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

2. Per la presentazione delle interpellanze si applicano le modalità ed i termini previsti per le interrogazioni.

Articolo 59

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, al termine della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di rinvio ad altra seduta dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, *può trasformare la stessa in una sola mozione*, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza consiliare.

Articolo 60

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul medesimo argomento

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente al termine della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio delle interpellanze e delle interrogazioni, il Presidente rinvia quelle rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Articolo 61

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una discussione del Consiglio su un atto

di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione comunale.

2. La mozione può essere discussa se viene presentata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio.

Articolo 62

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte al termine della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire tutti i consiglieri, per un tempo comunque non superiore a cinque minuti ciascuno. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Lo svolgimento e la votazione sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Articolo 63

La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento.
2. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

Articolo 64

Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio comunale viene sciolto e il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia al Sindaco.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 comma 2 del T.U. n. 267/2001.
3. Il Presidente informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Articolo 65

Decadenza dalla carica di Consigliere per assenze senza giustificato motivo

1. I Consiglieri hanno il dovere di presenziare alle sedute del Consiglio comunale.
2. Le cause giustificative delle assenze devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio prima della seduta cui si riferiscono o comunque non oltre la prima seduta successiva.
3. Dopo la terza assenza senza giustificato motivo nell'ambito di un anno solare, nonché dopo la sesta assenza complessiva senza giustificato motivo nell'ambito del mandato, i consiglieri vengono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Per le modalità del procedimento, ivi compresa la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6, dello Statuto.

Articolo 66

Dimissione dei Consiglieri comunali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. n. 80/2004, integrativo dell'ottavo comma dell'art. 38 del T.U. n. 267/2000, le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. n. 267/2000.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Entrata in vigore – Diffusione

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche entreranno in vigore dopo la pubblicazione di quindici giorni all'albo pretorio, successiva alla esecutività della deliberazione con la quale sono stati approvati.
2. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai Consiglieri comunali.
3. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala dell'adunanza del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
4. Copia del regolamento è inviata dal Sindaco neoeletto ai Consiglieri proclamati eletti subito dopo la proclamazione dell'elezione.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai Responsabili apicali degli uffici e dei servizi ed al funzionario addetto all'ufficio del Presidente del Consiglio.

- **REGOLAMENTO** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **36** del **30/6/2010**
- **PUBBLICATO** all'Albo Pretorio del Comune dal **01/07/2010** per quindici giorni consecutivi.
- **RIPUBBLICATO** all'Albo Pretorio del Comune dal **26/07/2010** per quindici giorni consecutivi.

Bovezzo, 26/07/2010

ENTRATO IN VIGORE IL 11/08/2010
